



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio III – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali –
Unità centrale di crisi

*Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in DocsPa/PEC*

Registro – Classif:
Allegati: 1

Assessorati sanità Servizi veterinari

Regioni e P.A.

II.ZZ.SS.

e, per conoscenza:

Commissione europea – DG SANCO

Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

ITALRAP

rpue@rpue.esteri.it

Repubblica di San Marino – Dott. Antonio Putti

Responsabile UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare

antonio.putti@iss.sm; servizio.veterinario@iss.sm

CESME c/o IZS di Teramo

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. VIII DGSAFV

Uff. III SEGGEN

LORO SEDI

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale.

Si trasmette il Dispositivo dirigenziale recante “Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale” che sostituisce il Dispositivo dirigenziale prot. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche e integrazioni. Si chiede agli Enti in indirizzo di dare massima diffusione del presente dispositivo.

Si ringrazia dell’attenzione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento: Dott. Pierdavide Lecchini
Dott.ssa Francesca Pacelli - Dott.ssa Olivia Bessi



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 8 febbraio 1954, n. 320;
- VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA la direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982 concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità;
- VISTA la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;
- VISTO l'articolo 1, comma 349, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica al decreto legislativo n. 225/2003;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la

direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;

VISTO	il dispositivo del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot. n. 5662 del 14 marzo 2014, recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale e successive modifiche, con particolare riferimento alla modifica degli allegati A, B e C disposta con provvedimento DGSAF prot. n. 15742 del 12 giugno 2015;
RILEVATA	la situazione epidemiologica venutasi a determinare in conseguenza della diffusione del sierotipo BTV4 in alcune Regioni del Nord Italia dal mese di agosto 2016;
VISTA	la nota della Commissione europea del 29 novembre 2016 con la quale la medesima ha richiamato l'Italia ad applicare quanto previsto dalla normativa comunitaria con particolare riferimento alla demarcazione delle zone di protezione e sorveglianza;
VISTE	le considerazioni espresse dal Gruppo interregionale della Prevenzione, nelle riunioni del 23 novembre 2016 e 15 dicembre 2016, relative al fatto che la vaccinazione obbligatoria dei bovini per la Blue tongue non rientra tra i criteri ammessi dai livelli essenziali di assistenza (LEA) e che per tale motivo eventuali campagne di vaccinazione per tale specie non possono trovare copertura finanziaria attraverso il Fondo Sanitario Nazionale;
RITENUTO	invece per la specie ovina, vista la particolare sensibilità ai sierotipi del virus della Blue tongue che spesso sono causa di mortalità e forme cliniche gravi con rilevanti ripercussioni economiche, i programmi di vaccinazione possono trovare copertura finanziaria attraverso il Fondo Sanitario Nazionale nell'ambito di piani di profilassi obbligatori predisposti dalle Regioni e Province Autonome;
RILEVATO	che le risultanze della valutazione dei costi/benefici di una campagna pluriennale su tutte le specie sensibili, tenendo conto dei sierotipi circolanti, non rispettano i principi di economicità, efficacia ed efficienza e non sembra, quindi, opportuno accedere ai fondi previsti dal FSN per coprire le spese di una campagna di vaccinazione per la Blue tongue di tutte le specie sensibili nei confronti dei sierotipi circolanti;
RAVVISATA	la necessità di semplificare le regole per la movimentazione degli animali delle specie sensibili all'interno del territorio nazionale;
VISTE	le risultanze del tavolo di coordinamento sulle strategie per il controllo e la sorveglianza della Blue tongue riunitosi in data 19 dicembre 2016 e 10 febbraio 2017;
VISTO	il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo – Laboratorio Nazionale di riferimento per la febbre catarrale degli ovini, di seguito IZSAM-LNRBT, prot. n. 3794 del 9 marzo 2017;

DISPONE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente provvedimento dispone misure di polizia veterinaria di lotta e controllo della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sul territorio nazionale.

Art. 2

(Zone soggette a restrizione)

1. Le zone soggette a restrizione per Blue tongue di cui all'Allegato A del presente provvedimento sono stabilite in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 e successive modifiche.

2. Nel caso in cui sia confermata la presenza/circolazione di un sierotipo diverso da quelli già riportati nell'allegato A per quel territorio o un nuovo territorio, si applicano le misure restrittive previste in caso di riscontro di positività nei confronti degli altri sierotipi già circolanti.

Art. 3

(Movimentazione)

1. La movimentazione degli animali dalle zone soggette a restrizione, è definita in conformità a quanto riportato all'Allegato B del presente provvedimento.

Art. 4

(Vaccinazione)

1. Le Regioni e Province autonome sulla base della valutazione epidemiologica e della stima dei costi/benefici dell'intervento d'immunizzazione, possono predisporre appositi programmi di vaccinazione per una o più specie sensibili. I programmi regionali di vaccinazione già approvati dal Ministero e dall'IZSAM-LNRBT, sono applicati secondo le modalità già previste in detti programmi.

2. Per i programmi vaccinali di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 349 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. I programmi di vaccinazione predisposti dalle Regioni e Province autonome, corredati della documentazione relativa alle valutazioni di cui al comma 1, sono inviati al Ministero della salute e all'IZSAM-LNRBT per l'approvazione preventiva.

4. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, anche le Associazioni di categoria del settore zootecnico delle specie sensibili possono concorrere all'acquisto dei vaccini per gli allevatori e/o detentori di animali interessati.

5. Le spese inerenti l'acquisto, lo stoccaggio, la distribuzione e la somministrazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, qualora resi obbligatori da parte delle Regioni e Province autonome e con esclusione delle spese di cui al comma 4, sono rendicontate al Ministero della salute, che provvede alla richiesta del rimborso alla Commissione Europea nell'ambito dei piani cofinanziati e secondo le procedure di cui al Reg. (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

6. L'effettuazione dei programmi di vaccinazione di cui al comma 1, è affidata ai servizi veterinari delle ASL o a veterinari libero professionisti appositamente autorizzati. Possono altresì essere autorizzati, dalla ASL competente per territorio, i veterinari individuati dai proprietari e/o detentori degli animali o dalle Associazioni di categoria. Le ASL competenti per territorio curano la registrazione degli interventi vaccinali in Banca Dati Nazionale (BDN) e sul Sistema Informativo Nazionale della Blue tongue, tempestivamente e comunque non oltre i 15 giorni dall'avvenuta vaccinazione.

7. I programmi di vaccinazione di cui al comma 1 per la specie ovina, trovano copertura finanziaria a valere sul Fondo Sanitario Nazionale solo se resi obbligatori dalle Regioni e Province Autonome.

Art. 5

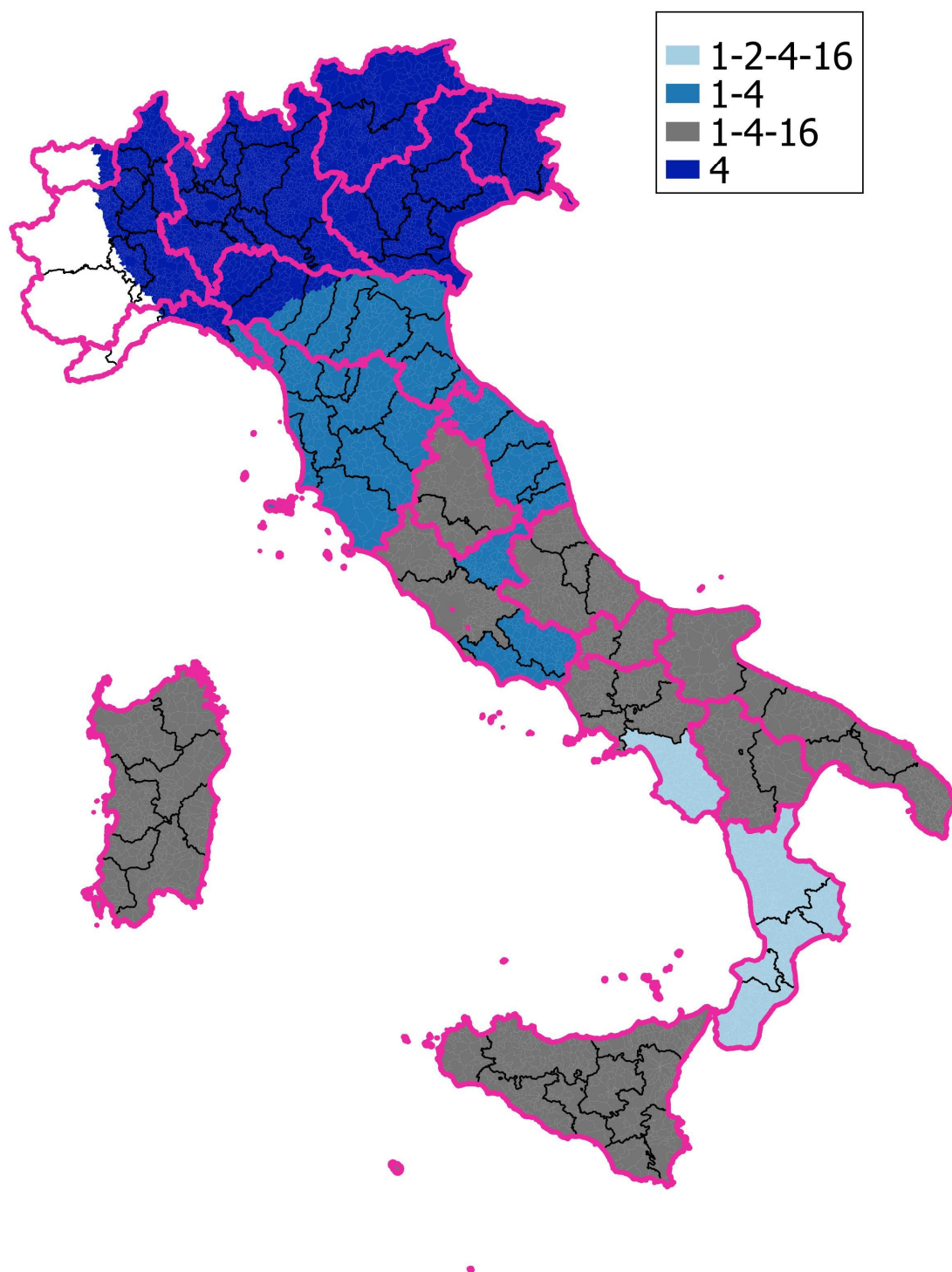
(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo sostituisce il dispositivo dirigenziale prot. n. 5662/2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia in ambito nazionale e delle determinazioni della Commissione europea mediante dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute tenendo conto dei risultati della sorveglianza sierologica, entomologica e delle condizioni climatiche.
3. Il presente dispositivo, ivi comprese le eventuali modifiche, viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.trovanorme.salute.gov.it e disponibile nel sito del sistema informativo nazionale della bluetongue al seguente indirizzo: https://bluetongue.izs.it/j6_bluetongue/home.

Roma, 10 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993



Data ultimo aggiornamento: 9 marzo 2017

Definizioni.

Ai fini del presente dispositivo, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 e al Regolamento (CE) n. 1266/2007 e successive modificazioni, si considera:

Focolaio: l'azienda o il luogo situati nel territorio della Comunità in cui sono riuniti animali e in cui uno o più casi sono stati ufficialmente confermati, ex articolo 2, lettera c) della Direttiva 82/894/CEE;

Caso sospetto di Blue tongue: manifestazione di un qualsiasi sintomo della malattia in una delle specie recettive, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualità, ex articolo 2, lettera f) del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225;

Caso di Blue tongue:

- a) un animale che presenta segni clinici che possono indicare la presenza della malattia;
- b) un animale sentinella che ha mostrato una sieroconversione nei confronti di uno o più sierotipi del virus;
- c) un animale in cui è stato isolato il virus della Blue tongue;
- d) un animale risultato positivo al test PCR specifico per il virus della Blue tongue;

Zona soggetta a restrizioni: indica una zona che comprende sia la zona di protezione sia la zona di sorveglianza come definite in conformità all'articolo 8, comma 3, decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225;

Zona di protezione: parte di territorio compreso nel raggio minimo di 100 km intorno all'azienda o al luogo sede di focolaio;

Zona di sorveglianza: parte di territorio compreso nel raggio di almeno 50 km a partire dai 100 km della zona di protezione nella quale è effettuata una sorveglianza rafforzata concordata tra le Regioni e Province autonome con il Ministero, sentito l' IZSAM-LNRBT;

Zona infetta: parte di territorio compreso nel raggio di 20 km intorno alla/alle azienda/aziende con un caso sospetto o confermato di Blue tongue, dove si estendono le misure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 per una durata di minimo 60 giorni dal rilevamento dell'ultimo caso confermato;

Zona indenne: zona non soggetta a restrizione;

Zona stagionalmente libera dai vettori della Blue tongue o Territorio stagionalmente libero - TSL: indica un'area geografica epidemiologicamente rilevante nel rispetto dei criteri fissati all'Allegato V del Reg. (CE) n. 1266/2007;

Territorio epidemiologicamente sconosciuto: indica una provincia in restrizione nella quale non è raggiunta la percentuale minima dell'80% delle attività di sorveglianza o una provincia indenne nella quale non è raggiunta la percentuale minima dell'50% delle attività di sorveglianza tale territorio è equiparato alla zona infetta.

Divieti.

In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 è vietato lo spostamento di animali delle specie sensibili, del loro sperma, ovuli ed embrioni dai territori in restrizione verso aree indenni o in restrizione per sierotipi differenti del Paese o del resto del territorio comunitario.

Il divieto di movimentazione verso aree indenni del Paese di animali delle specie sensibili, del loro sperma, ovuli ed embrioni non si applica ai territori appartenenti alle zone soggette a restrizione per il solo sierotipo 16, in conformità con quanto determinato con nota DGVA- VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005 recante “Blue tongue – provvedimenti e impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004-2005”. Conformemente, le disposizioni contenute nel presente dispositivo non si applicano nei confronti del sierotipo 16 del virus.

Movimentazioni da zone di restrizione per Blue tongue.

Le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita degli animali dalle zone soggette a restrizione sono definite all'Allegato III, parte A del Reg (CE) n.1266/2007.

Movimentazioni di animali vaccinati.

Sono consentite le movimentazioni dalle zone di restrizione verso zone indenni:

- degli animali delle specie sensibili vaccinati nei confronti del/i sierotipo/i circolante/i che si trovano nel periodo di copertura immunitaria secondo le specifiche fornite dalla ditta produttrice del vaccino;
- degli animali delle specie sensibili di età inferiore ai 90 giorni figli di madri vaccinate nei confronti del/i sierotipo/i circolante/i.

Per quanto riguarda i tempi di attesa dopo il primo intervento vaccinale, tenuto conto di quanto già previsto negli accordi bilaterali in atto con altri Paesi membri dell'Unione Europea, si ritiene che anche per le movimentazioni nazionali, detti tempi possano essere di 10 giorni dalla seconda inoculazione, nel caso di utilizzo di un prodotto che richiede due somministrazioni a distanza di 3-4 settimane, o di 21-28 giorni nel caso di prodotti per i quali è previsto un unico intervento vaccinale.

1. Movimentazioni in deroga di animali destinati alla macellazione immediata da zone di restrizione per Blue tongue.

1.1. Animali destinati alla macellazione immediata in zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi.

E' autorizzata la movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata, provenienti da aziende situate in zona di restrizione e nelle quali non sia stato registrato alcun caso di Blue tongue almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione, direttamente verso uno stabilimento di macellazione designato conformemente all'Allegato IV del Reg. (CE) n. 1266/2007, situato su tutto il territorio nazionale alle seguenti condizioni:

- gli animali della specie ovina devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza e non devono mostrare segni clinici. L'esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Modello 4 di provenienza degli animali;
- completato il carico degli animali, di tutte le specie sensibili, il trasporto al macello deve essere diretto senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo e degli animali rispettivamente con insetticida ed insetto repellente autorizzati;
- nel caso in cui il percorso per la raccolta degli animali avvenga sia in zona indenne che in zona di restrizione, gli animali devono essere raccolti prima in zona indenne, poi in zona di restrizione per essere poi spediti direttamente al macello. All'interno della zona di restrizione gli animali devono essere raccolti in senso centripeto (zona di sorveglianza→zona di protezione→zona infetta) verso la zona infetta per essere successivamente trasportati direttamente al macello;
- gli animali sono inviati in vincolo sanitario, con procedura canalizzata, direttamente a destino allo

stabilimento di macellazione designato. A tal fine l'ASL competente del luogo di origine degli animali deve notificare via mail/fax/pec almeno 48 ore prima della partenza al Servizio Veterinario del macello dell'ASL competente sullo stabilimento di macellazione, l'arrivo degli animali.

1.2. Animali destinati alla macellazione in zona soggetta a restrizione per lo/gli stesso/stessi sierotipo/i in territori geograficamente contigui.

È autorizzata la movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata, provenienti da aziende anche sede di focolaio, direttamente verso un qualsiasi stabilimento di macellazione, situato nella stessa zona di restrizione per lo/gli stesso/i sierotipo/i del virus della Blue tongue e in territori geograficamente contigui, alle seguenti condizioni:

- gli animali della specie ovina devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza e non devono mostrare segni clinici. L'esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Modello 4 di provenienza degli animali;
- gli animali di tutte le specie sensibili e gli automezzi, prima della partenza dalla zona di protezione, devono essere sottoposti ad un trattamento rispettivamente con insetto repellente ed insetticida autorizzati;
- completati i carichi degli animali, il trasporto al macello deve essere diretto senza sosta;
- nel caso in cui il percorso per la raccolta degli animali avvenga sia nella zona infetta che nelle rimanenti zone di protezione e sorveglianza della stessa zona di restrizione, gli animali devono essere raccolti in senso centripeto (zona di sorveglianza→zona di protezione→zona infetta) verso la zona infetta per essere successivamente trasportati direttamente al macello.

1.3. Animali destinati alla macellazione da zona soggetta a restrizione ad altra zona soggetta a restrizione per lo/gli stesso/i sierotipo/i ma non geograficamente contigue (transito attraverso zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi).

E' autorizzata la movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata, provenienti da aziende situate in zona soggetta a restrizione, e nelle quali non sia stato registrato alcun caso di Blue tongue almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione, e diretti verso macelli designati situati in altra zona soggetta a restrizione per lo stesso sierotipo del virus della Blue tongue, ma geograficamente non contigua, alle seguenti condizioni:

- gli animali della specie ovina devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza e non devono mostrare segni clinici. L'esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Modello 4 di provenienza degli animali;
- prima del transito attraverso zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi, il carico deve essere completato all'interno della zona di restrizione di provenienza; il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo e degli animali rispettivamente con insetticida ed insetto repellente autorizzati;
- gli animali di tutte le specie sensibili sono inviati in vincolo sanitario, con procedura canalizzata, direttamente a destino allo stabilimento di macellazione designato. A tal fine l'ASL competente del luogo di origine degli animali deve notificare via fax/pec almeno 48 ore prima della partenza al Servizio Veterinario del macello dell'ASL competente sullo stabilimento di macellazione, l'arrivo degli animali.
- nel caso in cui il percorso per la raccolta degli animali avvenga sia nella zona infetta che nelle rimanenti zone di protezione e sorveglianza della stessa zona di restrizione, gli animali devono essere raccolti in senso centripeto (zona di sorveglianza→zona di protezione→zona infetta) verso la zona infetta per essere successivamente trasportati direttamente al macello.

Gli animali di cui ai precedenti paragrafi 1.1., 1.2. e 1.3. sono macellati nelle 24 ore dall'arrivo e si procede alla registrazione in Banca Dati Nazionale entro le 72 ore successive dall'avvenuta macellazione, a cura del responsabile dello stabilimento di macellazione.

Le disposizioni relative ai trattamenti con insetticida ed insetto repellenti e i percorsi per la raccolta

di cui ai precedenti paragrafi non si applicano quando gli animali provengono e/o transitano attraverso territori stagionalmente liberi da vettori (TSL).

2. Movimentazioni da vita di animali delle specie sensibili alla Blue tongue.

2.1. Movimentazioni da zona indenne verso zone di restrizione oppure da zona di sorveglianza verso zona di protezione.

Sono consentite le movimentazioni di animali delle specie sensibili di qualunque età in senso centripeto dalla zona indenne verso le altre zone soggette a restrizione e dalla zona di sorveglianza verso la zona di protezione. Gli automezzi devono essere trattati con insetticida autorizzato dopo lo scarico e comunque prima di lasciare le zone di restrizione.

2.2. Movimentazioni da zone soggette a restrizione.

La movimentazione da vita di animali delle specie sensibili alla Blue tongue da aziende site in zone soggette a restrizione verso aree indenni o verso aree nelle quali circolano diversi sierotipi del virus della Blue tongue, è vietata agli animali non vaccinati se non con destinazione macello secondo quanto previsto al capitolo 1.1. Sono previste deroghe solo per i soggetti di età inferiore ai 90 giorni come specificato al successivo paragrafo 2.4..

2.2.1. Movimentazioni dalla zona infetta.

Dalla zona infetta le movimentazioni di animali delle specie sensibili sono consentite se gli stessi sono vaccinati nei confronti del/i sierotipo/i circolante/i.

I tempi di attesa dopo il primo intervento vaccinale sono di 10 giorni dalla seconda inoculazione, nel caso di utilizzo di un prodotto che richiede due somministrazioni a distanza di 3-4 settimane, o di 21-28 giorni nel caso di prodotti per i quali è previsto un unico intervento vaccinale. Nel caso di animali di età inferiore ai 90 giorni, gli stessi devono essere figli di madri vaccinate.

All'interno della Zona infetta è consentita la movimentazione degli animali delle specie sensibili; gli animali della specie ovina devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza e non devono mostrare segni clinici. L'esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Modello 4 di provenienza degli animali.

2.2.2. Movimentazioni nell'ambito delle stesse zone di restrizione omogenee per sierotipo (zona di protezione verso zona di protezione e zona di sorveglianza verso zona di sorveglianza oppure da zona di protezione verso zona di sorveglianza).

Sono consentite le movimentazioni di animali delle specie sensibili all'interno delle stesse zone di restrizione alle seguenti condizioni:

- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-18);
- gli automezzi e gli animali devono essere sottoposti a un trattamento rispettivamente con insetticida ed insetto repellente autorizzati;
- la movimentazione deve essere notificata via fax/pec alla ASL di destino 48 ore prima della partenza;
- in caso di movimentazioni che prevedono il transito in parte del territorio nazionale con diversa qualifica sanitaria nei confronti della Blue Tongue l'invio deve avvenire alle seguenti condizioni:
 - gli animali della specie ovina devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza e non devono mostrare segni clinici. L'esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Modello 4 di provenienza degli animali;
 - prima del transito attraverso zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi, il carico deve essere completato all'interno della zona di restrizione di provenienza; il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo e degli animali rispettivamente con insetticida ed insetto repellente autorizzati;
 - gli animali di tutte le specie sensibili devono essere inviati in vincolo sanitario, con procedura canalizzata, direttamente a destino allo stabilimento di macellazione designato. A tal fine l'ASL

competente del luogo di origine degli animali deve notificare via fax/pec almeno 48 ore prima della partenza al Servizio Veterinario del macello dell'ASL competente sullo stabilimento di macellazione, l'arrivo degli animali.

- nel caso in cui il percorso per la raccolta degli animali avvenga sia nella zona infetta che nelle rimanenti zone di protezione e sorveglianza della stessa zona di restrizione, gli animali devono essere raccolti in senso centripeto (zona di sorveglianza→zona di protezione→zona infetta) verso la zona infetta per essere successivamente trasportati direttamente al macello.

Nei territori stagionalmente liberi non sono richiesti il trasporto nelle ore diurne e il trattamento con insetticidi e insetto repellenti.

2.2.3. Movimentazioni da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti.

Sono consentite le movimentazioni di animali delle specie sensibili da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne alle seguenti condizioni:

- entro 7 giorni prima della partenza un campione dell'allevamento di origine (5% prevalenza con 95% L.C., max 58 animali, scelti tra quelli che costituiscono la partita – vedi tabella 1) deve essere sottoposto a test PCR con esito negativo; le spese sono a carico del richiedente;
- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-18);
- gli automezzi devono essere trattati con insetticida autorizzato;
- gli animali devono essere individualmente protetti da attacco di vettori mediante l'utilizzo di insetto repellenti da almeno una settimana prima del trasporto e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice del prodotto;
- le attestazioni degli avvenuti trattamenti devono essere rilasciate a firma rispettivamente del trasportatore e del detentore degli animali;
- gli animali di tutte le specie sensibili devono essere sottoposti a visita clinica favorevole 24- 48 ore prima della partenza da parte del Veterinario Ufficiale. L'attestazione della visita deve essere riportata nel riquadro E del modello 4 cartaceo o elettronico; detta attestazione deve riportare anche la data della visita, l'esito degli accertamenti diagnostici, il test utilizzato; il trasporto deve avvenire in vincolo sanitario direttamente all'azienda di destinazione, nella quale gli animali dovranno rimanere per almeno 60 giorni con il divieto di ulteriore movimentazione verso gli altri Stati membri dell'U.E;
- la movimentazione deve essere notificata via fax/pec alla ASL di destino almeno 48 ore prima della partenza.

Alle movimentazioni di animali delle specie sensibili da zona di protezione o zona di sorveglianza per sierotipi diversi da quelli presenti nelle zone di restrizione di destinazione, si applicano le stesse condizioni previste al presente paragrafo.

Tabella 1. Numero di campioni da prelevare nell'allevamento di origine al fine di rilevare una prevalenza d'infezione del 5% prevalenza intervallo di confidenza 95%.

Consistenza allevamento	Numero campioni
20	19
30	26
40	31
50	35
60	38
70	40
80	42

100	45
200	51
300	54
400	55
500	56
700	57
1000	57

2.3. Movimentazioni durante il Periodo Stagionalmente Libero.

2.3.1. Movimentazioni di vitelli nati durante il PSL.

I vitelli nati in un TSL e movimentati durante il PSL non sono soggetti ad alcuna restrizione.

2.3.2. Movimentazioni da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zone indenni e nell'ambito delle zone di restrizione durante il PSL.

Se gli animali hanno la possibilità di soggiornare in TSL per un periodo aggregato (PSL di origine/Territorio di origine + PSL di destinazione) uguale o maggiore di 60 giorni possono spostarsi senza sottostare all'esame clinico o di laboratorio alle seguenti condizioni:

- devono essere trasportati in vincolo sanitario direttamente verso l'allevamento di destino, dove devono rimanere per almeno 60 giorni;

- il trasporto deve essere notificato via fax/pec alla ASL di destino 48 ore prima della partenza; oppure

se l'azienda di partenza ricade in un TSL è possibile movimentare gli animali senza testarli purché siano stati tenuti fino alla spedizione per almeno 60 giorni in TSL (Allegato III, A.1 del Reg (CE) n.1266/2007),

oppure

siano stati testati con esito negativo in PCR almeno 14 giorni dopo l'inizio del PSL (Allegato III, A.4 del Reg (CE) n.1266/2007)

oppure

siano stati testati sierologicamente una volta almeno 28 giorni dopo l'inizio del PSL (Allegato III, A.3 del Reg (CE) n.1266/2007)

oppure,

gli animali siano conformi alle altre condizioni di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1266/2007.

2.4. Movimentazioni di animali delle specie sensibili destinati all'ingrasso di età inferiore ai 90 giorni da zone di protezione o sorveglianza verso zone indenni.

Si applicano le condizioni di cui ai paragrafi 2.2.3 oppure 2.3.1. in caso di PSL.

3. Registrazione delle movimentazioni in BDN.

In caso di movimentazioni in uscita dagli allevamenti e dalle altre strutture zootecniche, il detentore degli animali, direttamente o tramite delegato, registra in BDN le movimentazioni degli animali in uscita dal proprio allevamento o dalla propria struttura entro 72 ore dalla partenza indicando obbligatoriamente anche il numero del Modello 4 che scorta gli animali stessi.

In caso di movimentazioni in entrata negli allevamenti e nelle altre strutture zootecniche, il detentore degli animali, direttamente o tramite delegato, registra in BDN le movimentazioni degli animali in entrata nel proprio allevamento o nella propria struttura entro 72 ore dall'arrivo indicando obbligatoriamente anche il codice del Modello 4 che ha scortato gli animali stessi.

4. Condizioni generali.

In caso di movimentazioni che prevedano il transito in parte del territorio nazionale con diversa qualifica sanitaria nei confronti della Blue Tongue, l'invio deve avvenire direttamente, dall'azienda di origine all'azienda di destino senza soste, a meno che il periodo di riposo di cui al Regolamento

(CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato in un'area con una situazione epidemiologica di pari livello o inferiore rispetto a quella di partenza, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo di trasporto con insetticidi nel Punto di sosta.

Il transito di animali movimentati da vita attraverso stalle di sosta è consentito solo ed esclusivamente nell'ambito delle stesse zone soggette a restrizione e per lo/gli stesso/i sierotipo/i e non è consentita la movimentazione tra stalle di sosta, pertanto non è consentita la movimentazione di animali delle specie sensibili attraverso **stalle di sosta poste in zona di protezione e zona di sorveglianza verso zona indenne**.

I trattamenti con insetticidi ed insetto repellenti devono essere attestati:

- per gli animali: dal detentore dell'allevamento sul modello 4, riquadro A;
- per gli automezzi: dal trasportatore prima di ogni carico di animali e deve essere dichiarato dallo stesso trasportatore nel modello 4, riquadro D.

Nel caso dell'utilizzo del modello 4 elettronico della BDN, la semplice compilazione dello stesso da parte del detentore dell'allevamento di partenza non rappresenta una notifica all'ASL di destino. La notifica deve essere fatta dal Servizio Veterinario dell'ASL competente sull'azienda di partenza tramite la validazione e compilazione del riquadro E del modello 4 elettronico, ivi comprese le indicazioni relative al vincolo sanitario e ai test effettuati a seconda della destinazione degli animali:

- movimentazioni verso i macelli: "Vincolo alla macellazione";
- movimentazioni verso aziende: "PCR Negativa in data .. / .. /", "Vincolo sanitario per destinazione indicata e divieto di ulteriore movimentazione per 60 giorni", "Animali non destinati agli scambi intracomunitari";
- "Animale/i vaccinato/i contro i sierotipi..... della Blue tongue con..... un vaccino inattivato/modificato vivo il .. / .. /"

Fino al mese di giugno 2017, anche in caso di impiego del modello 4 elettronico, le notifiche in uscita e in entrata alle ATS della Regione Lombardia dovranno essere effettuate via fax/pec.

Nel caso di carichi multipli la partita di animali oggetto del carico deve essere accompagnata da tutti i modelli 4 rilasciati nel corso dei carichi i quali devono essere esibiti al Servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione e mantenuti agli atti.

Il Servizio veterinario che accerti irregolarità di applicazione delle procedure previste nel presente Allegato, deve darne immediata comunicazione alla Regione o Provincia autonoma o alle Regioni di competenza e al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) per i provvedimenti di conseguenza.

Gestione dei sospetti.

Nell'eventualità di primo caso sospetto in un Comune per una stagione epidemica, il Servizio veterinario provvede a prelevare campioni di siero e di sangue in EDTA su tutti i capi sospetti. Nel caso di animali morti o moribondi, dopo la soppressione di questi, sono prelevati gli organi utili al rilevamento e identificazione del virus (milza, linfonodi meseraici e mediastinici).

I campioni devono essere refrigerati (non congelati), idoneamente identificati e confezionati e consegnati quanto prima alla locale sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, il quale provvede ad effettuare l'analisi di prima istanza ed ad inviare tutti i campioni positivi all' IZSAM-LNRBT, entro 24 ore o entro il giorno lavorativo successivo nel caso di giorni festivi per il test di conferma.

Contestualmente alla consegna dei campioni il Servizio veterinario deve registrare il sospetto sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN).

Sulla base degli esiti degli esami di prima istanza e della definizione di caso di all'allegato B del presente dispositivo, il Servizio veterinario provvede a confermare il caso di Blue tongue nel SIMAN dopo la tipizzazione fornita dall' IZSAM-LNRBT.

La conferma dei focolai in SIMAN nelle aree nelle quali la circolazione virale è già stata confermata, deve essere effettuata anche qualora si sia ancora in attesa dell'indicazione da parte dell' IZSAM-LNRBT, del sierotipo coinvolto, indicandolo, pertanto, come "*Sierotipo Sconosciuto*". Il Servizio veterinario provvede all'aggiornamento in SIMAN del sierotipo responsabile del focolaio non appena tale dato sarà disponibile e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di conferma.

Qualora il sospetto di Blue tongue sia formulato in un allevamento sito in un territorio dove altri casi di Blue tongue sono stati confermati nel corso della stessa stagione epidemica, il Servizio veterinario provvede a confermare la malattia in base a risultati clinici e epidemiologici. Per la conferma del focolaio in SIMAN, in questi casi, il Servizio veterinario indica come sierotipo responsabile lo stesso registrato per il primo focolaio nel medesimo territorio.

Rimane, comunque, la possibilità da parte del Servizio veterinario di procedere al prelievo di ulteriori campioni qualora la situazione epidemiologica e clinica lo faccia ritenere utile.

Attività da effettuare dopo la conferma di un caso di Blue tongue.

Qualora un caso di Blue tongue sia confermato per la prima volta in un Comune all'interno di una zona in restrizione per lo stesso sierotipo, al fine di rilevare possibili sintomi della malattia in altri allevamenti dell'area, il Servizio veterinario svolge indagini cliniche su un campione di allevamenti ovini presenti nel raggio di 20 chilometri dal caso confermato calcolato sulla base di un valore di prevalenza atteso del 2% e un livello di confidenza del 95% (vedi tabella 2 fondo pagina).

Nel caso, invece, di conferma della Blue tongue in un territorio indenne o della prima comparsa di un nuovo sierotipo in un territorio soggetto a restrizione per altro/i sierotipo/i, il Servizio veterinario regionale concorda con la DGSAF del Ministero della salute e con la collaborazione del CESME, l'esecuzione di uno specifico piano di monitoraggio.

Aree soggette a restrizione.

Le aree soggette a restrizione sono definite nell'Allegato A al presente dispositivo in conformità al Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione.

Un elenco aggiornato periodicamente dei comuni soggetti a restrizione è disponibile nel sito sistema informativo nazionale della bluetongue al seguente indirizzo:

https://bluetongue.izs.it/j6_bluetongue/openDocRestrictionProv/

È compito e responsabilità del Servizio veterinario locale (o regionale nel caso di più Comuni

coinvolti) competente sull'azienda con un caso confermato di Blue tongue, provvedere a definire di volta in volta la zona di protezione, la zona di sorveglianza, l'elenco delle aziende ricadenti nella zona infetta e a darne adeguata comunicazione alla/e ASL che informerà/anno i Sindaci dei Comuni coinvolti e gli allevatori interessati dai divieti allo spostamento degli animali.

È cura del Servizio veterinario della ASL verificare sul SIMAN che le aziende, nel proprio territorio di competenza, non ricadano in zona infetta individuata da altra ASL confinante.

Estinzione dei focolai di Blue tongue.

Quando in un allevamento non sono più rilevati casi sospetti di Blue tongue, come sopra definiti, da almeno 60 giorni dal rilievo dell'ultimo caso, il Servizio veterinario procede ad estinguere e chiudere il focolaio sul SIMAN. Nel caso di sieroconversioni in animali sentinella, è necessario, trascorsi almeno 60 giorni dal rilievo dell'ultimo caso, effettuare un controllo sierologico sugli animali sentinella rimasti negativi: se tali animali risultano ancora negativi è possibile estinguere il focolaio; qualora si riscontrino delle positività devono essere effettuati due controlli sierologici a distanza di 15 giorni l'uno dall'altro sugli animali sentinella rimasti negativi per escludere il perdurare della trasmissione virale in loco. Trascorso tale tempo decade anche la zona infetta.

Tabella 2. Numero di allevamenti ovini in cui svolgere indagini cliniche al fine di rilevare possibili sintomi della malattia con una prevalenza di allevamenti infetti del 2%, intervallo di confidenza 95%, in base al numero di allevamenti presenti nel raggio di 20 chilometri

Numero di allevamenti presenti nel raggio di 20 km	Numero di allevamenti in cui svolgere indagini cliniche
Fino a 40	tutti
50	48
60	56
70	62
80	68
90	73
100	78
200	105
300	117
400	124
500	129
700	134
1000	138